

**L. 24 dicembre 1969, n. 990**

(G.U. 3 gennaio 1970, n. 2)

**Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti**

*CAPO I - Dell'obbligo dell'assicurazione*

**Art. 1** - I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi<sup>1</sup>, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile<sup>2</sup>.

L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto<sup>3</sup>.

L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio<sup>4</sup>, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente.

---

<sup>1</sup> V. art. 193 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato *Codice della Strada*, che dispone: "Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. ... (omissis)..."

<sup>2</sup> L'art. 2054 del Codice Civile dispone che: "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo."

N.B.: ai sensi dell'art. 91 comma 2° Codice della Strada è stabilito che: "Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile".

<sup>3</sup> Comma così sostituito dall'art. 27 L. 19 febbraio 1992, n. 142, a decorrere dal 1° maggio 1992.

<sup>4</sup> Comma così sostituito dall'art. 1 D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. modif. in L. 26 febbraio 1977, n. 39. V. anche nota 2.

**Art. 1-bis<sup>5</sup>** - L'assicurazione stipulata ai sensi dell'articolo 1 copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

**Art. 2** - I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dall'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone.<sup>6</sup>

Ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1.

**Art. 3** - Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della presente legge.

L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

---

<sup>5</sup> Articolo aggiunto dall'art. 29 L. 19 febbraio 1992, n. 142, a decorrere dal 1° maggio 1992.

<sup>6</sup> L'art. 1 L. 11 febbraio 1971, n. 50, così come modificato dall'art. 1 L. 8 agosto 1994, n. 498, definisce:

- a) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
- b) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
- c) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.'

Considerate le predette definizioni e il disposto dell'art. 3 del Regolamento di esecuzione della legge n. 990/69, combinato con l'art. 48 della legge n. 50/71, sussiste l'obbligo assicurativo per:

- le imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, munite di motore di potenza superiore a 3 HP fiscali;
- i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore ai 3 HP fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone;
- i motori amovibili di potenza superiore ai 3 HP fiscali.

**Art. 4<sup>7</sup>** - Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:

a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile<sup>8</sup>;

b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

**Art. 5** - *(Abrogato dall'art. 237 comma 1 del Codice della Strada, come modificato dall'art. 130 del D. lgs. n. 360/93: " omissis ... Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1° ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ... omissis<sup>9</sup>).*

---

<sup>7</sup> Articolo già modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.188 del 2 maggio 1991 e successivamente così sostituito dall'art. 28 L. 19 febbraio 1992, n. 142, a decorrere dal 1° maggio 1992.

<sup>8</sup> V. nota 2.

<sup>9</sup> Il vecchio testo disponeva: " Non v'è obbligo di assicurazione ai sensi della presente legge per i ciclomotori che non siano muniti di targa di riconoscimento e per le macchine agricole. I veicoli appartenenti allo Stato non sono soggetti all'obbligo dell' assicurazione ai sensi della presente legge fino al 31 dicembre 1971."

**Art. 6**<sup>10</sup> - 1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata della permanenza in Italia l'obbligo di assicurazione.

2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione è assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, che:

a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce il certificato internazionale;

b) sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto.<sup>11</sup>

3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1 è assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente legge o secondo le modalità stabilite con l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973<sup>12</sup>, e concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi.

---

<sup>10</sup> *Disposizione da coordinarsi con la disciplina di cui al D.lgs 175/95 concernente l'attività assicurativa in LPS e con l'attività dell'UCI - Articolo così sostituito dall'art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 242. Si riporta anche il testo degli artt. 2 e 3 della legge citata. - Art. 2 "In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'ente di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo." - Art. 3 "1. L'ente riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei modi indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è abilitato ad emettere i certificati internazionali di assicurazione richiesti per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, assumendo nei confronti dei corrispondenti enti costituiti in Stati esteri le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta. 2. Sono altresì attribuite allo stesso ente le funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione per l'Italia ai sensi e per gli effetti delle direttive del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE e del 29 dicembre 1983, n. 84/5/CEE. 3. Per i rimborsi effettuati a seguito di sinistri causati sul territorio dei Paesi cui sono applicabili le direttive di cui al comma 2, da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'ente ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.*

<sup>11</sup> V. D.M. 13 giugno 1994.

<sup>12</sup> V. anche art. 3 D.M. 1° ottobre 1991.

4. L'obbligo<sup>13</sup> di cui al comma 1 si considera altresì assolto per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata:

a) da uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunità economica europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con proprio atto;

b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunità economica europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo.

5. In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza della assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.

7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> V. anche D.M. 1° ottobre 1991 e D.M. 9 febbraio 1994, n. 19749.

<sup>14</sup> V. anche D.M. 1° ottobre 1991 e D.M. 9 febbraio 1994, n. 19749.

8. L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto nei modi di cui al comma 2, lettera b), oltre ai compiti precisati dai commi precedenti:

a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione della presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;

b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore;

c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della presente legge. Si applicano anche nei confronti dell'ente le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge.

9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell'organismo di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all'articolo 313 del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.

**Art. 7** - L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

L'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.<sup>15</sup>

All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato.

---

<sup>15</sup> *L'art. 1901 comma secondo del codice civile - Mancato pagamento del premio - dispone che: "Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza."*

Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti dall'articolo 12 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per l'applicazione del disco contrassegno rilasciato all'atto del pagamento della tassa di circolazione.<sup>16</sup>

Il regolamento di esecuzione stabilirà le modalità per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonché le modalità per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.<sup>17</sup>

Il conducente del veicolo deve avere con sé il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a richiesta degli organi indicati nell'articolo 33 della presente legge.<sup>18</sup>

**Art. 8** - Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo o il natante alienato, sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio. La garanzia sarà valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del certificato relativo al veicolo o natante stesso.

Il regolamento stabilirà le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> *L'obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo è oggi regolamentato dall'art. 181 del Codice della Strada che dispone:*

1. *“E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.*
2. *I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purchè abbiano con sè i contrassegni stessi.*
3. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180”.*

*Limitatamente al contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, l'art. 17, comma 24, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha determinato, a partire dall'1/1/1998, la cessazione dell'obbligo di esposizione.*

<sup>17</sup> *V. capo II artt. 9 ss. D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973.*

<sup>18</sup> *Cfr. inoltre art. 180 comma 1 lett. E Codice della Strada.*

<sup>19</sup> *V. artt. 19 e 25 D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973.*

**Art. 9<sup>20</sup>** - 1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con D.P.R. da emanarsi, su proposta del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sarà stabilita la data dalla quale i nuovi massimali avranno applicazione; fino a tale data si applica l'articolo 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. Le somme fissate a norma del comma 1 possono essere variate, sempre con D.P.R., da emanarsi su proposta del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell'istituto nazionale di statistica.

3. E' comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalla vigente normativa comunitaria.<sup>21</sup>

#### *CAPO II - Dell'esercizio dell'assicurazione*

**Art. 10<sup>22</sup>** - L'assicurazione obbligatoria può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ai sensi delle norme vigenti ad esercitare nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che di libertà di prestazione di servizi, la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.

**Art. 11<sup>23</sup>** - Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate.

Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, l'impresa stessa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.

---

<sup>20</sup> Art. così modificato dall' art. 30 L. 19 febbraio 1992, n. 142. Il D.P.R. 19 aprile 1993 ha fissato i nuovi massimali, in vigore dall'1/5/1993.

<sup>21</sup> V. tabella A allegata.

<sup>22</sup> Articolo così sostituito dall'art. 126 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

<sup>23</sup> Articolo così sostituito dall'art. 126 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175).



Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.

Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nello stesso comma 2.

**Art. 11-bis<sup>24</sup>** - Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della presente legge, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a motore e dei natanti.

Il contributo si applica, con aliquota del 10,5 per cento<sup>25</sup>, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.

Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n.1216 e successive modificazioni.

**Art. 12<sup>26</sup>** - 1. Per le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che potranno essere individuate con provvedimento dell'ISVAP, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

2. L'ISVAP procede all'individuazione delle categorie di veicoli di cui al comma 1, tenendo conto delle esigenze di prevenzione.

2-bis. Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella formula tariffaria bonus-malus con franchigia assoluta, non opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire un milione. La scelta tra la formula tariffaria bonus-malus con franchigia, nonché la scelta degli importi della franchigia stessa, spetta unicamente all'assicurato<sup>26 bis</sup>.

---

<sup>24</sup> Articolo aggiunto dall'art. 126 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175).

<sup>25</sup> Aliquota così elevata dall'art. 38 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, da applicarsi sui premi incassati a partire dall'1/1/1998.

<sup>26</sup> Articolo così sostituito, limitatamente ai primi due commi, dall'art. 126 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. L'ISVAP, con Provvedimenti 23 luglio 1998 e 5 novembre 1998, ha esteso l'obbligo di cui al presente articolo ai motocicli e ai ciclomotori, rispettivamente a partire dall'1/6/1999 e dall'1/9/1999.

<sup>26bis</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, del D.L. 28 marzo 2000, n.70 convertito, con modificazioni, in L. 26 maggio 2000, n. 137

**Art. 13** - *(I criteri per il controllo della congruità della riserva sinistri sono ora stabiliti dall'art. 33 del D. lgs. 26 maggio 1997, n. 173).*

**Art. 14** - *(Tale articolo, che disponeva a carico di ogni impresa l'obbligo di versare al conto consortile il 2% dei rischi assunti è da ritenersi implicitamente abrogato ex art. 131 3° e 4° comma del D. lgs. n. 175/95 ed ex D.M. 28 dicembre 1995 che ha posto in liquidazione lo stesso Conto consortile.)*

**Art. 15** - *(Articolo abrogato dall'art. 126 del D. lgs. 17 marzo 1995, n.175.)*

**Art. 16**<sup>27</sup> - L'autorizzazione a esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata quando le imprese:

- a) rifiutino ingiustificatamente l'adempimento di quanto prescritto dall'art. 11;
- b) omettano o ritardino l'adempimento di quanto prescritto negli artt. 30 e 31.

**Art. 17** - *(L'articolo relativo al trasferimento volontario del portafoglio è stato abrogato dall'art. 126 del D. lgs. 17 marzo 1995, n. 175 ad eccezione del terzo comma di seguito riportato).*

Sino alla pubblicazione del decreto, i danneggiati per sinistri possono agire, ai sensi dell'articolo 18, comma primo, nei confronti dell'impresa assicuratrice cedente, mentre questa è tenuta, se richiesta, a curare per conto dell'impresa subentrante la rinnovazione dei contratti di assicurazione che giungano a scadenza<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Articolo così sostituito dall'art. 126 del D. lgs. 17 marzo 1995, n. 175; v. inoltre art. 66 punto 2 dello stesso D.lgs. ed il caso previsto dall'art. 3 ultimo comma della legge n. 39/77.

<sup>28</sup> Il trasferimento volontario di tutto o parte del portafoglio di imprese nazionali è disciplinato dall'art. 75 del D.lgs. n. 175/95. Con specifico riferimento al trasferimento di portafoglio afferente le assicurazioni R.C.A., oltre alla disciplina di carattere generale, continua ad operare il solo terzo comma dell' art. 17 della L. n. 990/69 riportato nel testo, il cui disposto si applica fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione del trasferimento da parte dell'Isvap (precedentemente decreto del Ministero dell'Industria).

### CAPO III - Del risarcimento del danno

**Art.18** - Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.<sup>29</sup>

Per l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno<sup>30</sup>. L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione<sup>31</sup>.

**Art. 19** - E' costituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - S.p.A., un "Fondo di garanzia per le vittime della strada", per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:

- a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
- b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
- c) il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente<sup>32</sup>.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto europee di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose<sup>33</sup>.

La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a norma del successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto.

L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa.

La CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", può intervenire nel processo, anche in grado di appello.

**Art. 19 BIS**<sup>34</sup> - Il Fondo vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede sociale in Italia operante in tale Stato ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II capo V, la quale, al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare con proprio decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", a sottoscrivere convenzioni con fondi di garanzia di altri Stati membri, concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.

**Art. 20** - Il "Fondo di garanzia per le vittime della strada" è gestito, sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - S.p.A.,

<sup>29</sup> V. Corte Cost., sent. 19 novembre 1987, n. 403.

<sup>30</sup> Periodo così sostituito dall'art. 1 D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. modif. in L. 26 febbraio 1977, n. 39.

<sup>31</sup> V. Corte Cost., sent. 12 marzo 1975, n. 5.

<sup>32</sup> Comma così sostituito dall'art. 126 D. lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

<sup>33</sup> Comma così sostituito dall'art. 31 L. 19 febbraio 1992, n. 142, a decorrere, ex art. 32, dal 1° maggio 1992.

<sup>34</sup> Articolo aggiunto dall'art. 126 D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un comitato, presieduto dal presidente dell'istituto o, in sua vece, dal direttore generale, composto di rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro, della CONSAP, delle imprese di assicurazione e degli utenti di autoveicoli. Nel regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità per la gestione del Fondo e le attribuzioni del comitato predetto.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, designa per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale l'impresa che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui al precedente articolo, comma primo, lettere a) e b), verificatisi nel territorio di sua competenza nel triennio successivo alla data di pubblicazione del decreto o alla diversa data indicata nel decreto stesso<sup>35</sup>.

L'impresa designata deve provvedere anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del triennio, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa.

Nel caso previsto nel comma primo, lettera c) del precedente articolo, debbono provvedere alla liquidazione dei danni per sinistri le imprese che risultino territorialmente designate alla data di pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta.

Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese e al netto delle somme recuperate a norma del successivo articolo 29, saranno rimborsate dalla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - S.p.A., gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, secondo le convenzioni che saranno stipulate fra le imprese e l'istituto predetto e che saranno soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**Art. 21** - Nel caso previsto dall'articolo 19, primo comma, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella A allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato<sup>36</sup>.

La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 19, il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

**Art. 22** - L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore<sup>37</sup> il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza<sup>38</sup> o, nelle ipotesi previste dall'articolo 19, comma primo, lettere a) e b), all'impresa designata a norma dell'articolo 20 o alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - S.p.A., gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”. Il danneggiato che, nella ipotesi prevista dall'articolo 19, comma primo, lettera a), abbia fatto la

---

<sup>35</sup> V. *Provvedimento Isvap 1° dicembre 1999 che ha designato le seguenti imprese: RAS (Marche e Puglia), ASSITALIA (Lazio, Basilicata e Calabria), GENERALI (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Campania e Lombardia), FONDIARIA (Toscana e Trentino Alto Adige), REALE MUTUA (Piemonte e Valle d'Aosta), SAI (Emilia-Romagna, San Marino, Abruzzo, Molise, Sicilia), SARA (Umbria), TORO (Liguria e Sardegna).*

<sup>36</sup> *Comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, L. 9 gennaio 1991, n. 20.*

<sup>37</sup> *Le parole <all'assicuratore> sono state aggiunte dall'art. 1 D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. modif. in L. 26 febbraio 1977, n. 39.*

<sup>38</sup> *Le parole <all'assicuratore> sono state sostituite da <anche se inviata per conoscenza> dall'art. 1 D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. modif. in L. 26 febbraio 1977, n. 39.*

richiesta all'impresa designata o all'istituto predetto, non è tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l'assicuratore del responsabile<sup>39</sup>.

**Art. 23** - Nel giudizio promosso contro l'assicuratore, a norma dell'articolo 18, comma primo, della presente legge, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno. Nel caso previsto alla lettera. b) del primo comma dell'articolo 19 deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. Parimenti nel giudizio promosso ai sensi della lettera c) del primo comma dello stesso articolo 19 deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice.

**Art. 24** - Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del codice di procedura penale<sup>40</sup>, l'istanza è proposta al presidente del tribunale o al pretore, dinanzi al quale è pendente la causa stessa che provvederà dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga all'articolo 298, comma primo, del codice di procedura civile<sup>41</sup>. Analogamente provvedono il tribunale nel corso del giudizio di primo grado o il pretore sia nella fase dell'istruzione che in quella del giudizio<sup>42</sup>.

L'istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio.

L'ordinanza può essere revocata con la decisione del merito.

**Art. 25** - Le sentenze ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore prima che sia intervenuto nei confronti del medesimo il provvedimento di liquidazione coatta con dichiarazione dello stato di insolvenza sono opponibili, se passate in giudicato, all'impresa designata per il risarcimento del danno a norma dell'articolo 20 entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 21, ultimo comma.

Se il provvedimento di cui al precedente comma interviene in corso di giudizio e questo prosegue nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta, le pronunce relative sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 21, ultimo comma, all'impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata da chi vi abbia interesse con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

L'impresa designata può intervenire volontariamente nel processo, anche in grado di appello, proponendo, nella comparsa di costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse.

---

<sup>39</sup> V. Corte Cost., sent. 1° marzo 1973, n. 24; Corte Cost., sent. 27 giugno 1973, n. 97; Corte Cost., sent. 5 febbraio 1975, n. 19.

<sup>40</sup> Il nuovo Codice di Procedura Penale non ha riprodotto il caso di sospensione previsto dall'art. 3, comma 2, del precedente Codice.

<sup>41</sup> Art. 298 C.P.C.: "Effetti della sospensione – 1. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento. 2. La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente".

<sup>42</sup> La Corte Cost., sent. 10 luglio 1975, n. 189, ha dichiarato l'art. 24, comma 2, illegittimo "nella parte in cui, in sede di istruttoria sommaria condotta dal pubblico ministero, non prevede che il giudice istruttore penale provveda in ordine all'assegnazione di somma nelle forme, nei limiti e coi presupposti di cui al medesimo art. 24". V. anche Corte Cost., sent. 22 gennaio 1976, n. 14, e Corte Cost., sent. 9 agosto 1979, n. 116, sull'art. 108, comma 1 c.p.p. 1930 in connessione con il presente articolo. La regola della sospensione del procedimento civile (art. 3 c.p.p. 1930) è ora sostituita dalla regola dell'autonoma ed incidentale cognizione del giudice penale (art. 2 c.p.p. 1988).

La disposizione di cui al primo comma si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato ai sensi dell'art. 24<sup>43</sup>.

**Art. 26** - L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'assicuratore a norma dell'articolo 18, primo comma, e quella che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata a norma dell'articolo 20, nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19, lettere a) e b), sono soggette al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile<sup>44</sup>.

L'azione che spetta al danneggiato contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nel caso previsto al primo comma dell'articolo 19, lettera c), è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.

**Art. 27** - Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20, sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate o rispettivamente di quelle indicate nell'articolo 21.

L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20, che decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, non risponde verso le altre persone danneggiate fino alla concorrenza della somma versata, salva l'azione degli interessati per il recupero delle somme indebitamente percepite ai fini della ripartizione in conformità del primo comma del presente articolo.

**Art. 28** - Le somme dovute dall'assicuratore o dall'impresa designata a norma dell'articolo 20 al danneggiato per: spese di trasporto a un vicino ospedale o ambulatorio di pronto soccorso pubblico o privato o al domicilio; spese di medicazione; spese di ospedalità; spese mediche e farmaceutiche; spese funerarie qualora siano state anticipate da pubblici ospedali o da altri enti pubblici debbono, se non garantite da altra assicurazione obbligatoria, essere corrisposte direttamente a coloro che le hanno anticipate, purché ne facciano richiesta prima che sia stato pagato il risarcimento al danneggiato.

Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'assicuratore del responsabile o dall'impresa designata a norma dell'articolo 20 il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione<sup>45</sup>, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei due commi successivi<sup>46</sup>.

Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono tenuti a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiara di avere diritto a tali prestazioni, l'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono tenuti a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potranno procedere alla liquidazione del

---

<sup>43</sup> Comma aggiunto dall'art. 1 D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. modif. in L. 26 febbraio 1977, n. 39.

<sup>44</sup> Art. 2947 Codice Civile: "Prescrizione del diritto al risarcimento del danno – 1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. 3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile".

<sup>45</sup> Per il rimborso dell'assicuratore sociale, v. art. 8 L. 7 agosto 1982, n. 526, e art. 14 L. 22 giugno 1984, n. 222.

<sup>46</sup> La Corte Cost., sent. 6 giugno 1989, n. 319, ha dichiarato l'art. 28, comma 2, 3 e 4 illegittimo "nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti".

danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.

Trascorsi 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma senza che l'istituto di assicurazione abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 potranno disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione.

**Art. 29** - L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

Nel caso previsto alla lettera c) del primo comma dell'articolo 19, l'impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

**Art 30** - Le imprese designate a norma dell'articolo 20 debbono tenere separata gestione dei sinistri di cui all'articolo 19. Alla fine di ciascun semestre dell'esercizio esse debbono trasmettere alla CONSAP, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", un rendiconto degli oneri sostenuti nel semestre stesso per pagamento di danni derivanti da sinistri e relative spese di gestione, redatto in conformità delle norme che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione<sup>47</sup>.

Le imprese stesse debbono altresì, alla fine di ogni esercizio, comunicare alla CONSAP, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", l'ammontare dei danni derivanti da sinistri liquidati e non ancora pagati, nonché il presumibile ammontare dei danni da sinistri denunciati e non ancora liquidati.

Le gestioni separate di cui al primo comma sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale potrà adottare tutti i provvedimenti eventualmente necessari, compresa la sostituzione dell'impresa designata.

**Art. 31** - Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione, un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.<sup>48</sup>

La misura del contributo è determinata annualmente, nel limite massimo del 4<sup>9</sup> per cento, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, tenuto conto dei risultati della gestione dei sinistri di cui all'articolo 19.

Per la determinazione del contributo di cui al precedente comma la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", è tenuta a trasmettere ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rendiconto della gestione riferito all'anno precedente, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge<sup>50</sup>.

Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura del 3 per cento dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

---

<sup>47</sup> V. art. 48 D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973.

<sup>48</sup> V. D.M. 29 dicembre 1997.

<sup>49</sup> Limite massimo così elevato dall'art. 45, comma 33, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

<sup>50</sup> V. art. 43 D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973.

*CAPO IV - Disposizioni penali*

*(Rubrica da intendere modificata in "Sanzioni amministrative" per effetto dell'art. 33, lett. e), L. 24 novembre 1981, n. 689.)*

**Art. 32** - Chiunque pone in circolazione veicoli<sup>51</sup> o natanti per i quali a norma della presente legge vi è l'obbligo di assicurazione o consente alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall'assicurazione, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3 milioni

Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto all'obbligo di assicurazione, che circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, è punito con la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 10.000.

Per l'illecito amministrativo previsto nel comma precedente è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317, contenente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali.

**Art. 33** - L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è anche demandato agli organi indicati nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale<sup>52</sup> e nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1953, n. 39, che approva il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.

---

<sup>51</sup> *Articolo da considerarsi applicabile esclusivamente ai natanti soggetti all'obbligo essendo stato abrogato per i veicoli dall'art. 231, comma 1, Codice della Strada a decorrere dal 1° gennaio 1993. Per i veicoli si applicano le seguenti norme del Codice della Strada*

*Art. 193 - "Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.*

*1. (omissis)*

*2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione duecentododicimila a lire quattromilionioctocentoquarantottomila.*

*3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità civile verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.*

*4. Si applicano gli articoli 13, terzo comma, e 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689".*

*Art. 181 (per il testo completo v. nota 16) che prevede, in caso di mancata esposizione del contrassegno, una sanzione amministrativa da lire trentaseimilatrecentosessanta a lire centoquarantacinquemilamilaquattrocentoquaranta.*

<sup>52</sup> *V. ora art. 12 Codice della Strada.*



*CAPO V - Disposizioni finali e transitorie*

**Art. 34** - I contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in corso alla data di entrata in vigore dell'obbligo della assicurazione, debbono essere adeguati, con effetto da tale data, alle disposizioni della presente legge cui divengono soggetti. L'assicurato è tenuto, ove occorra, a corrispondere il relativo maggior premio<sup>53</sup>.

**Art. 35** - Le imprese che alla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge esercitino nel territorio della Repubblica l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono costituire e vincolare una cauzione iniziale aggiuntiva a quella prescritta dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ragguagliata al 10 per cento dei premi lordi dell'ultimo esercizio per il quale è stato approvato il bilancio, inerenti alle predette assicurazioni stipulate nell'esercizio stesso o anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati.

La cauzione aggiuntiva di cui al comma precedente è computabile ai fini della costituzione della cauzione di cui all'articolo 15.

**Art. 36** - Le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli sono soggette all'imposta sui premi stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella misura proporzionale di lire 12,50<sup>54</sup> per ogni cento lire del premio e degli accessori. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto<sup>55</sup> siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza, restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

---

<sup>53</sup> V. Corte Cost., sent. 12 marzo 1975, n. 56.

<sup>54</sup> *Importo così elevato dall'art. 4, c. 2, L. 11 marzo 1988, n. 67.*

<sup>55</sup> *Le parole <con lo stesso contratto> devono intendersi soppresse per effetto dell'art. 5, quattordicesimo comma, lett. b), del D.L. 31 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1983, n. 53.*

Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti a norma dell'articolo 19, nonché quelli inerenti ai rapporti fra la CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A., gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalla formalità della registrazione.

**Art. 37** - Gli aventi diritto al risarcimento nei confronti di assicurati presso imprese che, alla data di pubblicazione della presente legge o a quella in cui essa entra in vigore, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza possono agire nei confronti delle imprese designate a norma dell'articolo 20 per conseguire, nei limiti del contratto di assicurazione e comunque non oltre i massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge, la quota del credito per risarcimento ammesso al passivo che, rispetto a detti limiti, non sia stata soddisfatta con la prima distribuzione dell'attivo dell'impresa in liquidazione alla quale essi sono stati ammessi a concorrere.

Le disposizioni di cui al precedente comma non sono applicabili alle prime 100.000 lire di risarcimento per danni a cose o animali.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche in favore degli assicurati che abbiano risarcito il danno agli aventi diritto.

Le somme dovute nelle successive eventuali distribuzioni dell'attivo a coloro che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo, saranno versate dal commissario liquidatore alla CONSAP - gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” -, che provvederà a rimborsare alle imprese designate tutte le somme da esse pagate in dipendenza del presente articolo.

**Art. 38** - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con i compiti e le funzioni già svolte dall'Ispettorato delle assicurazioni private istituito con decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223. A tal fine è disposto l'aumento di un posto nell'organico dei direttori generali del ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato<sup>56</sup>.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo, le cui dotazioni organiche sono determinate nella tabella B allegata alla presente legge<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> V. L. 12 agosto 1982, n. 576 e D.P.R. 4 marzo 1983, n. 315.

<sup>57</sup> Il ruolo tecnico ispettivo è stato soppresso dall'art. 4 D.P.R. 4 marzo 1983, n. 315.

All'onere derivante dalla istituzione della Direzione generale e del ruolo ispettivo di cui ai commi precedenti, sarà provveduto con le maggiori entrate del contributo di vigilanza, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449<sup>58</sup>.

A tale scopo la misura massima di detto contributo è elevata al 2 per mille<sup>59</sup> dei premi incassati dalle imprese in ciascun esercizio.

**Art. 39** - La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo di cui alla tabella B allegata alla presente legge ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze statistiche e attuariali.

I decreti ministeriali che indicano i concorsi stabiliscono il numero dei posti della qualifica iniziale da riservare a ogni tipo di laurea.

Gli esami consistono in quattro prove scritte e in una prova orale.

I decreti ministeriali che indicano i concorsi stabiliscono le materie che formano oggetto delle prove scritte e di quella orale, in relazione al diploma di laurea richiesto per l'ammissione a ciascun concorso.

**Art. 40** - La nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo di cui alla tabella B allegata alla presente legge ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra candidati in possesso del diploma di ragioniere.

Gli esami consistono in tre prove scritte e in una prova orale.

Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce le materie che formano oggetto delle prove scritte e della prova orale.

---

<sup>58</sup> V. inoltre artt. 120-123 R.D. 4 gennaio 1925, n. 63 e art. 25 L. 12 agosto 1982, n. 576.

<sup>59</sup> L'elevazione "all'1,25 per mille" è da intendere così modificata in conformità dell'art. 90, comma 3, L. 10 giugno 1978, n. 295, e dell'art. 25 L. 12 agosto 1982, n. 576.

**Art. 41** - Nella prima applicazione della presente legge, dieci posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera direttiva e cinque posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera di concetto, di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, possono essere conferiti, con le modalità stabilite dall'articolo 200 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad impiegati appartenenti, rispettivamente, a ruoli amministrativi della carriera direttiva e a ruoli amministrativi della carriera di concetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato<sup>60</sup>.

Inoltre nella prima applicazione della presente legge tutti i posti di nuova istituzione possono essere conferiti senza tener conto di posizioni in soprannumero.

**Art. 42** - Il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge<sup>61</sup>.

Il regolamento stesso potrà prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 4.000 a lire 50.000<sup>62</sup>.

**Art. 43** - Le disposizioni della presente legge, esclusi il presente articolo e gli articoli 38, 39, 40 e 41, si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di esecuzione<sup>63</sup>, salvo quelle di cui agli articoli 11, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 12; 14, primo comma; 15; 16, primo comma nn. 1) e 2), secondo e terzo comma; 17; 20; 31; 35 e 37, le quali si applicano dal giorno della pubblicazione del regolamento stesso.

Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in esercizio alla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, debbono, per poter continuare la loro attività in questo ramo, provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 11, primo comma, e 35, entro il 60° giorno da tale data<sup>64</sup>.

Nella prima applicazione dell'articolo 11 le imprese debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza, gli elementi statistici e tecnici indicati nell'articolo 14, comma primo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR – MAGRI' – RESTIVO – GAVA –  
BOSCO – COLOMBO E. – CARON –  
NATALI – SEDATI – GASPARI –  
DONAT CATTIN – COLOMBO V.

---

<sup>60</sup> V. *sub art.* 38.

<sup>61</sup> V. *D.P.R.* 24 novembre 1970, n. 973.

<sup>62</sup> V. *art.* 65 *D.P.R.* 24 novembre 1970, n. 973. *Il precedente importo (da lire 1.000 a lire 50.000) è stato così elevato per effetto dell'art. 114, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689.*

<sup>63</sup> *Ossia dal 12 giugno 1971.*

<sup>64</sup> *Ossia dal 6 febbraio 1971.*

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

## TABELLA A

*(Tabella così modificata negli importi dal D.P.R. 19 aprile 1993, a decorrere dal 1° maggio 1993. Precedenti modificazioni erano state apportate dal D.P.R. 12 agosto 1977, n. 776 (a decorrere dal 1° gennaio 1978), D.P.R. 17 giugno 1982, n. 457 (a decorrere dal 1° agosto 1982), D.P.R. 22 luglio 1983, n. 357 (a decorrere dal 1° agosto 1983), D.P.R. 4 agosto 1984, n. 517 (a decorrere dal 1° settembre 1984), D.P.R. 9 aprile 1986, n. 124 (a decorrere dal 1° maggio 1986), D.P.R. 9 febbraio 1990, n. 124, (a decorrere dal 1° luglio 1990).*

MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA  
STABILITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE

- a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire 1.500.000.000 per ogni sinistro.
- b) Per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire 1.500.000.000 per ogni sinistro.
- c) Per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire 5.000.000.000 per ogni sinistro.
- d) Per le motocarrozette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire 1.500.000.000 per ogni sinistro.
- e) Per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi destinati al trasporto di persone nonché per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non può essere inferiore a lire 1.500.000.000 per ogni sinistro per i veicoli con un numero di posti non superiore a nove e a lire 5.000.000.000 per ogni sinistro per i veicoli con un numero di posti superiore a nove;
- f) Per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi per trasporto di cose, per il trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale e per trasporti specifici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire 1.500.000.000 per ogni sinistro.
- g) Per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire 1.500.000.000 per ogni sinistro.
- h) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire 1.500.000.000 per ogni sinistro.
- i) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire 2.500.000.000 per ogni sinistro.
- l) Per l'assicurazione prevista all'art. 3 della legge, per gare e competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non può essere inferiore a lire 5.000.000.000 per ogni sinistro.

TABELLA B  
RUOLI TECNICI ISPETTIVI

Carriera direttiva:

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettore generale	2
500	Ispettore capo	4
402	Ispettore superiore	6
325	Ispettore principale	} 8
271	Ispettore	
229	Ispettore aggiunto	
		20

Carriera di concetto:

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Ispettore capo aggiunto	1
402	Ispettore principale aggiunto	2
325	Primo ispettore aggiunto	3
271	Ispettore aggiunto 1a classe	} 4
229	Ispettore aggiunto 2a classe	
202	Ispettore aggiunto 3a classe	
		10